

# Rapporto

numero

data

Dipartimento

3 settembre 2014

ISTITUZIONI

Concerne

## **della Commissione della legislazione sull'iniziativa parlamentare 27 gennaio 2014 presentata nella forma generica da Amanda Rückert e cofirmatari per la modifica della Legge organica comunale**

Il 27 gennaio di quest'anno, la collega Amanda Rückert ha inoltrato un'iniziativa parlamentare nella forma generica, firmata anche da alcuni altri colleghi appartenenti a diversi schieramenti politici (i deputati Marco Chiesa, Fiorenzo Dadò, Francesco Maggi, Sergio Morisoli e Giovanna Viscardi), con il quale viene chiesto lo stralcio dell'art. 13 cpv. 1 lett. p) della Legge organica comunale, che stabilisce che la nomina dei delegati dei Comuni «*negli enti pubblici e privati di cui il Comune fa parte*» avviene con il sistema proporzionale («*riservati - precisa il testo - i casi di competenza municipale*»).

L'iniziativa ha preso lo spunto da una controversia intervenuta nel Comune di Chiasso riguardo alla nomina del delegato comunale nelle Autolinee mendrisiensi e dalla successiva sentenza del Tribunale amministrativo cantonale (TRAM), che ha confermato l'obbligo tassativo, per i Legislativi, di attenersi alla norma citata, ovvero di limitarsi a ratificare le proposte del gruppo cui il posto «*spetta di diritto*». A giudizio degli iniziativaisti, una modifica di tale disposizione si imporrebbe invece con urgenza, al fine di consentire ai Legislativi comunali di effettuare le nomine di loro spettanza (citiamo) «*con la necessaria autonomia*», basandosi in particolare su «*criteri di capacità, esperienza e competenza*», affinché (citiamo ancora) «*il Legislativo possa procedere a una valutazione d'insieme secondo i criteri che più riterrà di dover considerare*».

Al riguardo giova osservare che la designazione dei delegati comunali con il sistema proporzionale è stata introdotta in occasione della riforma della LOC votata dal Gran Consiglio il 3 febbraio 1999 ed entrata in vigore dal 1° gennaio 2000. In precedenza non era previsto questo sistema, e neppure lo prevedeva il messaggio governativo di revisione. L'attuale disposto ha invece origine da due proposte di emendamento dei deputati Silvano Bergonzoli e Carlo Verda, in occasione del dibattito parlamentare sul citato messaggio.

### **VALUTAZIONI COMMISSIONALI**

La scrivente Commissione condivide, in sostanza, l'opinione degli iniziativaisti. Senza naturalmente voler esprimere alcun giudizio sulla vicenda che ha dato lo spunto per la proposta in questione, va detto infatti che la norma vigente è certamente criticabile e difficilmente sostenibile. Il suo limite principale sta nel fatto che, segnatamente nei casi in cui il numero dei rappresentanti da designare è molto ridotto, o addirittura limitato a un solo posto, ad essere designati sono quasi esclusivamente persone appartenenti al partito

di maggioranza. Dal momento che i consorzi e altri enti simili svolgono compiti essenzialmente "tecnici", è invece evidente che i criteri di scelta di chi è chiamato ad amministrarli dovrebbero essere dello stesso tipo.

Con ciò, non intendiamo né far nostre certe tendenze dell'"antipolitica" di moda né, tanto meno, esprimersi "tout court" contro il sistema elettorale proporzionale; sistema peraltro confermato di recente dal Parlamento, che ha rifiutato un'iniziativa proponente l'adozione di un non meglio precisato sistema maggioritario. Resta però il fatto che un conto sono le nomine prettamente politiche, per le quali considerare l'appartenenza partitica dei candidati ha una sua ovvia ragion d'essere; tutt'altra cosa sono invece le designazioni dei dirigenti di organismi tecnici, per i quali - lo ribadiamo - dovrebbero valere altri criteri; in primis quello della competenza specifica.

Il sistema vigente, privilegiando - anzi considerando in esclusiva - l'appartenenza partitica, non dà nessuna garanzia in questo senso, o (per meglio dire) ne demanda l'applicazione ai singoli gruppi politici. In tal modo i Legislativi comunali, formalmente detentori del diritto di nomina, vengono di fatto espropriati di tale diritto e ridotti a semplice Camera di ratifica delle proposte dei gruppi cui i posti "spettano".

Si tratta di un sistema a dir poco discutibile, poiché esclude sia una valutazione sull'idoneità dei candidati proposti, sia la possibilità di eventualmente valutare criteri diversi da quello prettamente partitico-politico. Con la modifica proposta si tornerebbe per contro alla situazione precedente la modifica legislativa del 3 febbraio 1999, che non aveva mai dato adito ad inconvenienti.

## CONCLUSIONI

In considerazione di quanto esposto, la scrivente Commissione invita il Gran Consiglio ad aderire all'iniziativa in oggetto. Ciò a maggior ragione considerata la recente revisione della Legge sui consorzi e il fatto che nelle nomine di competenza municipale tale disposizione non esiste. Si propone dunque di modificare l'attuale art. 13 cpv. 1 lett. p) della Legge organica comunale, sostituendolo con la formulazione: «nomina a maggioranza semplice i delegati del comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il comune è parte; sono riservati leggi speciali e i casi di competenza municipale».

Per la Commissione della legislazione:

Franco Celio, relatore

Agustoni - Cereghetti - Corti - Franscella - Galusero -

Giudici - Mellini - Paparelli - Pedrazzini - Ponzio-Corneo -

Rückert - Viscardi

Disegno di

## **LEGGE**

### **organica comunale del 10 marzo 1987; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 27 gennaio 2014 presentata nella forma generica da Amanda Rückert e cofirmatari;
- visto il rapporto 3 settembre 2014 della Commissione della legislazione,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La Legge organica comunale del 10 marzo 1987 è modificata come segue:

#### **Art. 13 cpv. 1 lett. p)**

#### **b) in pubblica seduta**

- p) nomina a maggioranza semplice i delegati del comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il comune è parte; sono riservati leggi speciali e i casi di competenza municipale;

#### **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.